
Ottobre
2024

Notiziario Civile e Lavoro

Corte d'Appello di Perugia

Numero
9



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA.....	4
GIURISPRUDENZA EUROPEA.....	5
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	6
CORTE COSTITUZIONALE.....	6
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	6
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	7
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE	12
CODICE DI PROCEDURA CIVILE	12
LITISCONSORZIO.....	12
CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO.....	12
NULLITÀ ATTI PROCESSUALI.....	13
ORDINANZA INGIUNZIONE	13
NOTIFICAZIONI	14
SUCCESIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO	15
CODICE CIVILE	15
CONTRATTO PRELIMINARE	15
CESSIONE DEI CREDITI.....	16
COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO.....	16
COMPENSAZIONE GIUDIZIALE	17
DANNO NON PATRIMONIALE	17
DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA.....	18
INTERESSI NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE	19
RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA.....	19
CIRCOLAZIONE STRADALE	20

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.....	20
CONTRATTI BANCARI	21
SANZIONI AMMINISTRATIVE	25
CONCORRENZA	25
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCURSUALI	26
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO.....	28
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI FERIE NON GODUTE	28
FOCUS: DANNO NON PATRIMONIALE	30

NORMATIVA



Decreto Legge 16 settembre 2024, n. 131

“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” (pubblicato [in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217 del 16-09-2024](#))

Decreto Legislativo 7 ottobre 2024, n. 144

“Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 238 del 10-10-2024](#))

Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139

“Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 231 del 2-10-2024](#))

Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136

“Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 136 del 13-09-2024](#))

Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135

“Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” (pubblicato in [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 226 del 26-09-2024](#))

Ministero della Giustizia- Dipartimento per l’innovazione tecnologica - Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

“Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24” (entrato in vigore in data 30-09-2024 e pubblicato in [Portale dei Servizi telematici del Ministero della Giustizia](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA EUROPEA

**Corte di Giustizia dell'UE, Sezione I, sentenza del 04/10/2024 nelle cause riunite C-387/24**

La Corte di Giustizia in materia di controllo alle frontiere, asilo e immigrazione dichiara che: l'articolo 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letti alla luce degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una normativa nazionale che non prevede l'obbligo, in capo all'autorità giudiziaria competente, di disporre il rilascio di un cittadino di un paese terzo, che è trattenuto conformemente a una misura adottata in base alla direttiva 2008/115, con la motivazione che tale persona, il cui trattenimento era stato disposto in un primo tempo in virtù di una misura adottata in base al regolamento n. 604/2013, non era stata liberata immediatamente dopo la constatazione che quest'ultima misura era divenuta illegittima.

OSSERVATORIO**GIURISPRUDENZA NAZIONALE****CORTE COSTITUZIONALE****Corte Cost., sent. n. 160/2024 del 06/06/2024 - deposito 03/10/2024**

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE**Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza n. 23874/2024 - deposito 05/09/2024**

Le Sezioni Unite Civili - pronunciando su questione di massima di particolare importanza (rimessa dalla Sezione lavoro con l'ordinanza interlocutoria n. 27483 del 27 settembre 2023) - hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 35, 11, 117 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui, nel prevedere che «Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, ...», fa decorrere, anche nei casi di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato, processualmente accertata e conseguente alle sue condizioni di salute, il termine di decadenza dalla ricezione dell'atto, anziché dalla data di cessazione dello stato di incapacità.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Civ. sez. III, ordinanza n. 25872/2024 – deposito 27/09/2024

La Sezione Terza civile, in relazione ad un'azione di risarcimento danni proposta da tre cittadini italiani, residenti stabilmente in Italia, contro lo Stato-legislatore per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, “relativa all’indennizzo delle vittime del reato”, e, in particolare, dell’obbligo, ivi previsto dall’art. 12, §. 2, a carico degli Stati membri, di introdurre, entro il 10 luglio 2005 (come stabilito dal successivo art. 18, §. 1), un sistema generalizzato di tutela indennitaria, idoneo a garantire un adeguato ed equo ristoro, in favore delle vittime di tutti i reati violenti ed intenzionali, nelle ipotesi in cui le medesime siano impossibilitate a conseguire, dai diretti responsabili, il risarcimento integrale dei danni subiti, ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell’Unione: se - con riguardo alla situazione di intempestivo (e/o incompleto) recepimento nell’ordinamento interno della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, “relativa all’indennizzo delle vittime del reato”, non self-executing, quanto alla istituzione, da essa imposta, di un sistema di indennizzo delle vittime di reati violenti residenti in uno Stato membro dell’Unione, che fa sorgere la responsabilità risarcitoria dello Stato stesso, in forza dei principi enunciati dalla giurisprudenza della CGUE (cfr., con specifico riferimento alla direttiva suddetta, la sentenza della Grande Sezione del 16 luglio 2020, in C. 129-19, in particolare § 56) - il diritto dell’Unione imponga che tale responsabilità risarcitoria sia affermata nei confronti di ogni familiare di una persona la cui morte sia stata causata da un reato siffatto, purché abbia subito un danno in conseguenza del decesso di tale persona, neppure esclusi gli ascendenti diversi dai genitori, nonché i fratelli e/o sorelle e ogni altro parente in via collaterale, diversamente da quanto previsto dall’art. 11, comma 2-bis, della legge 7 luglio 2016, n. 122, secondo cui, “in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l’indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli”, nonché, ma solo “in mancanza del coniuge e dei figli”, ai genitori e, in assenza anche di costoro, ai fratelli e alle sorelle, per questi ultimi, però, solo alla duplice condizione che fossero conviventi con il defunto, nonché a carico dello stesso al momento della commissione del delitto.

Cass. Civ. Sez. Lav., ordinanza n. 25399/2024 – deposito 23/09/2024

La Sezione Lavoro ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, avendo rilevato contrastanti orientamenti nella giurisprudenza di legittimità sulla questione della ripetibilità - alla luce dell'art. 38, comma 2, Cost., tenuto conto del carattere soddisfattivo dei trattamenti e delle ulteriori tutele previste dall'ordinamento - dei trattamenti di disoccupazione, e in particolare dell'indennità di mobilità, percepiti dal lavoratore a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo, nel caso in cui all'ordine di reintegrazione non sia conseguita l'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro («... all'interprete si profila l'alternativa, che sottende diverse opzioni assiologiche, tra la sufficienza del dato eminentemente formale della ricostituzione de iure del rapporto di lavoro e la necessità di ponderare, per contro, una ricostituzione effettiva e di tenere comunque nel debito conto anche il carattere soddisfattivo della tutela che il lavoratore abbia medio tempore conseguito. Nel contesto di questa seconda scelta ermeneutica, occorre poi chiarire quale incidenza abbiano il contegno e la diligenza del lavoratore, aspetto enfatizzato dalla difesa dell'Istituto, e quale rilevanza rivestano le altre tutele che l'ordinamento appresta in chiave solidaristica (come l'intervento del Fondo di garanzia, sottolineato dalla difesa del ricorrente). ... Le questioni dibattute si pongono al crocevia tra tematiche

di capitale importanza, che attengono alle interferenze, da sempre problematiche, tra le vicende del rapporto di lavoro, anche in connessione con i loro esiti contenziosi, e la tutela contro la disoccupazione, garantita dallo Stato sociale. La corretta ricostruzione dell'assetto prefigurato dal legislatore si riverbera sull'attuazione stessa dei principi presidiati dall'art. 38, secondo comma, Cost., che prescrive non solo l'astratta previsione, ma anche la concreta garanzia dei sussidi contro la disoccupazione. ... Sui temi descritti, la giurisprudenza di questa Corte si rivela quanto mai frastagliata e corrisponde a linee direttrici non sempre convergenti, che rispecchiano la diversa tutela che il legislatore a vario titolo appresta, sul versante negoziale, per l'illegittima cessazione del rapporto e, in un ambito eminentemente pubblicistico, per sovvenire al bisogno generato dalla disoccupazione. ... »).

Cass. Civ. Sez. III., ordinanza n. 25223 - deposito 19/09/2024

La Sezione Terza civile, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, in relazione al Regolamento Ue n. 1408/2013 - alla luce della correlazione esistente tra: a) l'art. 3, che istituisce il sistema degli aiuti de minimis all'agricoltura con tetto triennale massimo di Euro 15 mila; b) l'art. 6, paragrafo 1, relativo alle formalità di controllo prodromiche e funzionali all'erogazione degli aiuti; c) l'art. 6, paragrafo 2, relativo al sistema di obbligatorietà dello scambio di informazioni tra impresa richiedente e pubblica amministrazione (Ambiti di Caccia, nel sistema italiano) nel primo triennio finanziario successivo all'istituzione in ambito nazionale delle Banche Dati - ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell'Unione: 1) se i menzionati articoli del regolamento n. 1408/2013, letti nel loro combinato disposto, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato Membro possa prevedere la concessione di aiuti di Stato de minimis all'agricoltura ed erogarli, nel primo triennio successivo all'istituzione delle Banche dati in ambito nazionale e comunque sino alla completa ed integrale tenuta delle stesse, in difetto di specifica dichiarazione dell'impresa richiedente circa l'entità e la natura di ulteriori aiuti di Stato percepiti nel triennio finanziario di riferimento; 2) e, in particolare, se, nel suddetto periodo temporale, la produzione di una autocertificazione relativa ad eventuali contributi percepiti nel triennio precedente costituisca un presupposto indispensabile della presentazione della domanda di indennizzo e della sussistenza del diritto a percepire l'aiuto di Stato, ovvero possa legittimamente intervenire anche solo in fase di controllo e, quindi, successivamente al percepimento del medesimo.

Cass. Civ. sez. Lavoro, ordinanza n. 24928 - deposito 17/09/2024

La Sezione Lavoro, ai sensi dell'art. 267 del TFUE, ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione di interpretazione del diritto dell'Unione: «Se osta alla normativa comunitaria, in particolare al disposto dell'art. 58 del Regolamento n. 883/2004/CE, la disciplina nazionale che subordina, in caso di richiesta di totalizzazione dei contributi maturati in diversi Stati dell'Unione Europea, la correlazione del trattamento al minimo dell'assegno ordinario di invalidità al requisito contributivo di dieci anni maturati in Italia, ex art. 8 comma 2 della legge n. 153/69, rispetto a chi abbia maturato la contribuzione tutta in Italia, al quale il trattamento al minimo è riconosciuto con soli 5 anni di contribuzione (tre negli ultimi 5 anni), ex art. 1 e 4 della legge n. 222/84». In proposito si osserva che «... La stessa Corte di Giustizia ricorda (CGUE sez. VIII, 5.12.2019 n. 398/18, cit., §40) come il principio della parità di trattamento, enunciato dall'articolo 4 del regolamento n. 883/2004, vieta non solo le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza dei beneficiari dei regimi di previdenza sociale, ma anche le discriminazioni dissimulate, di qualsiasi forma, che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervengano in concreto allo stesso risultato (v., per analogia, CGUE 22.6.2011, L., C-399/09, EU:C:2011:415, punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Infine, secondo la medesima pronuncia (§41), devono pertanto essere giudicate

indirettamente discriminatorie le condizioni poste dall'ordinamento nazionale che, benché indistintamente applicabili secondo la cittadinanza, riguardino essenzialmente o in gran parte i lavoratori migranti nonché le condizioni indistintamente applicabili che possono essere soddisfatte più agevolmente dai lavoratori nazionali che dai lavoratori migranti o che rischiano di essere sfavorevoli, in modo particolare, per i lavoratori migranti (CGUE 22.6.2011, L., C-399/09, EU:C:2011:415, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). ... ».

Cass. Civ. sez. Lavoro, ordinanza n. 24712 - deposito 16/09/2024

La Sezione Lavoro ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in relazione agli artt. 3 e 38, comma 2, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, della l. n. 335 del 1995, in combinato disposto con l'art. 1, comma 3, della l. n. 222 del 1984, nella parte in cui non prevede, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti, la corresponsione dell'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità interamente calcolato con il sistema cd. contributivo («... si ritiene irragionevole e discriminatorio distinguere tra calcolo retributivo e contributivo dell'assegno ordinario di invalidità, consentendosi il predetto trattamento minimo solo rispetto alla prima modalità di calcolo dell'assegno. ...Qualunque sia il sistema - contributivo o retributivo - adottato per fondare l'*an* e il *quantum* del trattamento pensionistico, resta immutata l'unitaria esigenza espressa dall'art. 38, co. 2 Cost., ovvero quella di garantire al pensionato adeguate esigenze di vita. Ove tale bisogno previdenziale sussista poiché - qualunque sia il sistema di calcolo adottato - il trattamento pensionistico raggiunto - o col metodo contributivo o con quello retributivo - sia inferiore a un minimo predeterminato dal legislatore come soglia al di sotto della quale non sono assicurate dalla prestazione previdenziale adeguate esigenze di vita, la necessità dell'integrazione al minimo è ineliminabile ... Né tale scelta, in danno del pensionato attratto al sistema contributivo, pare potersi giustificare con la discrezionalità rimessa al legislatore, il quale è chiamato a bilanciare l'esigenza previdenziale con l'esigenza di equilibrio della finanza pubblica. ... »).

Cass. Civ. sez. Lavoro, ordinanza n. 24336 - deposito 10/09/2024

La Sezione Lavoro - con riferimento ad un giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto di un docente della scuola pubblica, in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 21 della l. n. 104 del 1992, ad ottenere con precedenza assoluta il trasferimento ad altra sede di lavoro nell'ambito delle procedure di mobilità territoriale - ha sollevato questione pregiudiziale interpretativa ex art. 267 T.F.U.E., chiedendo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi sui seguenti quesiti: 1) se l'art. 5 ("Soluzioni ragionevoli per i disabili") della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella italiana (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., 2017/2018, di attuazione degli artt. 465 e 470 del d.lgs. n. 297 del 1994), che riconosce al personale scolastico disabile di cui all'art. 21 della l. n. 104 del 1992 (disabilità superiore ai due terzi), la precedenza nei trasferimenti di sede, facendo precedere la mobilità all'interno della provincia a quella tra province diverse, con la possibilità che la prima esaurisca tutti i posti disponibili; 2) se, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lett. b), i), della dir. 2000/78: la situazione di particolare svantaggio in cui, per effetto delle suddette disposizioni nazionali, possono essere posti i docenti con disabilità superiore ai due terzi, sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima, quale la necessità di assicurare per l'inizio dell'anno scolastico lo svolgimento di operazioni di mobilità territoriale assai complesse e interessanti tutto il territorio nazionale; i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e non vadano oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito dalla disciplina

normativa e contrattuale; 3) se, invece, tale disciplina comporti una discriminazione in danno dei suindicati docenti che si traduce nella vanificazione, di fatto, della riconosciuta precedenza nelle procedure di mobilità, siccome riguardante solo la mobilità endoprovinciale e non quella tra province, essendo detta precedenza priva di carattere assoluto (come previsto invece per altre categorie di lavoratori disabili).

Cass. Civ. Sez. I., ordinanza n. 24124 - deposito 09/09/2024

La Sezione Prima civile ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 della l. n. 833 del 1978, con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 32 e 111 Cost., nonché all'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, nella parte in cui non prevedono: a) che il provvedimento motivato con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia tempestivamente notificato all'interessato (o al suo eventuale legale rappresentante), con l'avviso che esso sarà sottoposto, per la convalida, al giudice tutelare entro le quarantotto ore successive, e che l'interessato ha diritto di comunicare con chiunque ritenga opportuno, nonché di essere sentito personalmente dal giudice prima della convalida e chiedere la revoca del provvedimento stesso; b) che il provvedimento di convalida del giudice tutelare sia tempestivamente notificato all'interessato (o al suo eventuale legale rappresentante), con l'avviso che, contro di esso, può presentare ricorso ai sensi dell'art. 35 della l. n. 833 del 1978.

Cass. Civ. Sez. I., ordinanza n. 24043 - deposito 06/09/2024

La Sezione Prima civile, in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense nei confronti dell'agente per la riscossione (oggi, AdER), ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione ritenuta di massima di particolare importanza, «sia perché involgente il delicato tema della parità delle armi processuali e retroattività nel diritto CEDU, sia perché attinente a un contenzioso di rilevanza consistentissima»: «se, in tema di riscossione coattiva tramite ruoli dei crediti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, il quadro normativo complessivo, in particolare quello disciplinato dalle leggi n. 228/2012 e n. 190/2014, sia compatibile o meno con l'art. 6 par. 1 CEDU, quale norma interposta in relazione al parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost., avuto riguardo ai seguenti profili: a) la ricorrenza di elementi sintomatici di un uso distorto della funzione legislativa, come individuati nella pronuncia n. 210/2021 della Corte Costituzionale, avuto riguardo al fatto che ADER, ente pubblico, è parte del giudizio; il primo intervento legislativo che ha inciso significativamente sul meccanismo del discarico, pur prevedibile, è avvenuto nel 2012, mentre quello precedente, parimenti finalizzato a perseguire esigenze di razionalizzazione del sistema di riscossione mediante ruolo, risale al 1999); b) l'incidenza, nella ponderazione dei motivi imperativi di carattere generale, sia della preponderanza di considerazioni di natura finanziaria (Cfr. Corte Cost. n. 145/2022), sia della necessità di bilanciamento dell'interesse generale con quello legato alla finalità solidaristica della Cassa, in tesi pregiudicata nel suo equilibrio finanziario in considerazione dell'elevato numero di debitori, dell'accumularsi negli anni delle poste in riscossione tramite ruoli e dell'ingentissimo importo complessivo dei crediti già dichiarati inesigibili o a rischio di inesigibilità; c) il continuo e prolungato susseguirsi negli anni delle proroghe dei termini per la dichiarazione di inesigibilità, in quanto i "meccanismi comportanti una lunghissima dilazione temporale" sono difficilmente compatibili con la fisiologica dinamica di una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate (Corte Cost. n. 51/2019 e Corte Cost. n. 18/2019); d) la duratura incertezza, derivante dalle suddette proroghe, sull'esito della riscossione e sulla definizione dei rapporti debitori, nonché, di riflesso, l'allungamento considerevole della durata del

processo; e) l'incidenza delle suesposte considerazioni sull'efficace esperibilità di rimedi alternativi quali l'azione diretta della Cassa verso gli iscritti debitori, che deve concretarsi nella "ragionevole possibilità di preservare le proprie ragioni, senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte" (Corte Cost. n. 210/2021)».

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

LITISCONSORZIO

Corte d'Appello, sentenza n. 576/2024 - deposito 23/08/2024

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. Nella specie, la Corte di Appello accertava che il procedimento di primo grado si era svolto senza la partecipazione del proprietario del veicolo assicurato, in qualità di responsabile del danno, il quale è contraddittore necessario ai sensi del comma 3 dell'art. 144 del d.lgs. 209/2005. I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, che la ragione di questa ipotesi di litisconsorzio necessario, espressamente sancito dal comma 3 dell'art. 144 del d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) - e secondo l'interpretazione maggioritaria, applicabile a tutte le ipotesi di azione diretta nei confronti dell'assicuratore previste nel Codice - risiede nella possibilità di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di esercitare nel medesimo giudizio i diritti e le azioni derivanti dal rapporto assicurativo, anche in vista di un'eventuale azione di regresso nei suoi confronti. Nel caso in esame, l'appellante aveva ommesso di citare in giudizio il proprietario del veicolo sul quale egli si trovava, determinando la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c., con conseguente necessità della rimessione della causa al giudice di prime cure.

CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO

Corte d'Appello, sentenza n. 507/2024 - deposito 29/07/2024

Pur essendo la domanda esperita dalla cessionaria interveniente nel processo di primo grado, che aveva individuato il "*petitum*" del suo rapporto processuale, limitata alla somma di € 30.088,71 a lei ceduta - con conseguente difetto di titolarità ovvero di legittimazione sostanziale della parte (cessionaria) in ordine ad ogni altra domanda per somma eccedente e con obbligo di limitare la propria domanda *ad adiuvandum* nella sola misura di € 30.088,71 - con la condanna della stessa, da parte del Giudice di primo grado, a pagare l'intero credito vantato dalla cedente in favore della cessionaria e con il successivo passaggio in giudicato di tale punto della sentenza, nei cui confronti non era stato interposto appello - non essendosi potuta riscontrare un'implicita censura in tal senso nella dedotta non corrispondenza tra chiesto e pronunciato che atteneva invece al differente profilo del vizio di ultrapetizione per essere stato

riconosciuto il corrispettivo per “opere accessorie e necessarie per la realizzazione dei pali di fondazione” la cui fondatezza era stata esclusa - la situazione è mutata con l’effetto del superamento in concreto del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato senza che potesse configurarsi un vizio di ultrapetizione proprio in virtù dell’effetto del giudicato sceso sulla parte della sentenza di primo grado non impugnata.

NULLITÀ ATTI PROCESSUALI

Corte d’Appello, sentenza n. 603/2024 - deposito 17/09/2024

La mancata osservanza delle norme sul rito non determina, di per sé, in difetto di una espressa comminatoria in tal senso, la nullità del procedimento, ove comunque lo scopo voluto dalla legge per la norma violata sia stato raggiunto. Nella specie, la Corte di Appello respingeva il gravame proposto dall’Agenzia dell’Entrate Riscossione, la quale chiedeva alla Corte di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per *error in procedendo*, in quanto il processo di primo grado, introdotto con ricorso ex art 615, comma 2 c.p.c., era stato celebrato secondo il rito ordinario, omettendo peraltro la concessione dei termini ex art 183, comma 6 c.p.c., e non secondo il rito lavoro, rientrando la controversia nella competenza *ratione materiae* del tribunale in funzione di giudice del lavoro. I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, che principio generale del nostro ordinamento processuale è quello della tassatività delle cause di nullità, per cui non può essere dichiarata la nullità per l’inosservanza di una determinata norma, ove tale nullità non sia espressamente prevista, temperato dall’altro, per cui la nullità può pronunciarsi qualora l’inosservanza impedisca all’atto di raggiungere il proprio scopo malgrado non esista un’espressa comminatoria di legge. I principi ora enunciati comportano, quindi, non già l’irrilevanza dell’inosservanza di un determinato rito, ma la inidoneità di tale inosservanza a determinare, di per sé stessa ed in difetto di espressa previsione, la nullità del procedimento, ove, ciò malgrado, lo scopo voluto dalla legge sia comunque stato raggiunto secondo quanto previsto dell’art. 156 c.p.c., espressione di un principio generale dell’ordinamento. In particolare, l’errore di rito nella celebrazione del processo non determinerà la nullità del procedimento e della sentenza emessa, a meno che la parte che si assume lesa indichi lo specifico pregiudizio che ne sia derivato, per aver inciso sulla determinazione della competenza ovvero sul contraddittorio o sui diritti di difesa. Nel caso in esame la Corte negava la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di nullità, in quanto l’appellante ometteva di specificare, anche per il tramite di allegazioni in sede di comparsa o in appello, quali istanze istruttorie sarebbero state proposte, così da permettere al giudice di valutare in concreto la loro rilevanza, e dunque l’effettiva sussistenza di una lesione delle sue prerogative difensive.

ORDINANZA INGIUNZIONE

Corte d’Appello, sentenza n. 614/2024 - deposito 11/09/2024

La disciplina contenuta nell’art. 186 *ter* cod. proc. civ., con riferimento all’ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l’apertura di una fase autonoma di

opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, cod. proc. civ., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale.

Nella specie, la Corte di Appello accoglieva il gravame con il quale la Banca domandava la riforma della decisione del Tribunale nella parte in cui il giudice di prime cure - accertato nel giudizio di merito il credito vantato dall'istituto - anziché pronunciare la condanna dei debitori al pagamento della somma risultata a loro debito, aveva dichiarato la definitiva esecutorietà dell'ordinanza 186 *ter* c.p.c. resa in corso di causa.

NOTIFICAZIONI

Corte d'Appello, ordinanza resa nel proc. n. 649-2/2024 - deposito 25/07/2024

Non si è riscontrato sull'atto introduttivo del giudizio notificato via Pec alla controparte (prodotto dalla stessa) la sottoscrizione dell'istante mediante firma digitale - ma soltanto l'attestazione di conformità all'originale del pdf con atto separato, e firmato digitalmente, rispetto alla relata di notificazione - il quale si era costituito però in giudizio mediante deposito di un atto firmato digitalmente assumendo la sua difesa personalmente.

Si è rilevato che si tratterebbe astrattamente di un vizio inerente la mancanza di firma digitale (e quindi la mancanza di sottoscrizione), atto a colpire l'atto processuale ex art. 125 c.p.c., determinando quindi la nullità di questo. Tuttavia, nel caso in esame, posto il perfezionamento dell'iter notificatorio promosso dall'istante (e ciò si desumeva tanto dalla trasmissione degli atti notificati da un indirizzo di posta elettronica certificato estratto da un valido registro degli indirizzi elettronici dei professionisti, quale il c.d. registro "INI-PEC", a quello paritetico del destinatario, e tanto dalla effettiva sottoscrizione digitale della relata di notificazione, in formato estensione file ".pdf.p7m"), si è argomentato che può affermarsi l'"inesistenza" dell'atto processuale notificato privo di sottoscrizione soltanto nel caso in cui vi siano dubbi sulla provenienza di questo (cfr. Cass. SS.UU. n. 7665 del 2016, e C. App. Napoli, sent. del 18.03.2015). Gli elementi interni ed esterni, affioranti nel caso di specie, consentivano viceversa la riferibilità dell'atto processuale notificato telematicamente al medesimo procuratore, senza margini di incertezza né avrebbe potuto essere accertata, in applicazione del principio di diritto appena richiamato, la nullità dell'atto processuale perché aveva comunque raggiunto lo scopo cui era destinato (art. 156 c.p.c.).

La Corte di Appello ha riconosciuto quindi operante la sanatoria di un atto processuale notificato telematicamente alla convenuta pur in assenza di sottoscrizione digitale dello stesso.

La sanatoria è infatti operante per almeno due ordini di ragione: da una parte risulta senza margini di incertezza l'identità del soggetto attivo del procedimento notificatorio, e dall'altra, verificandosi la tempestiva costituzione in giudizio della convenuta, l'atto processuale aveva comunque raggiunto lo scopo processuale cui era destinato, ovvero l'instaurazione del contraddittorio.

SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO

Corte d'Appello, sentenza n. 502/2024 - deposito 29/07/2024

In tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il terzo comma dell'art. 111 c.p.c. stabilisce che il successore particolare - in ogni caso - può intervenire o essere chiamato nel processo e che, se vi è il consenso delle altre parti, l'alienante o il successore a titolo universale può essere estromesso. Nel caso di specie, si è osservato che l'atto di intervento era intervenuto prima che si costituisse in giudizio l'appellata di cui era stata chiesta l'estromissione solo ed esclusivamente dagli appellanti e non risultava che le altre parti avessero prestato il loro consenso; l'art. 111 c.p.c. non configura alcuna forma di incompatibilità processuale a che coesistano entrambe le posizioni all'interno del giudizio.

Nella fattispecie la Corte di Appello ha rigettato l'eccezione di estromissione processuale della Banca (cedente il credito) nei confronti della società cessionaria intervenuta nel processo dacché, mancando il consenso delle altre parti, ed essendosi la Banca costituita successivamente agli appellanti che avevano avanzato l'eccezione, non poteva configurarsi alcuna incompatibilità processuale in capo alle parti del giudizio tali da dare adito alla estromissione nel senso richiesto.

CODICE CIVILE

CONTRATTO PRELIMINARE

Corte d'Appello, sentenza n. 627/2024 - deposito 12/09/2024

In tema di inadempimento di contratto preliminare di compravendita di immobili, i rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale *ex art. 1453 c.c.*, da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra *ex art. 1385 c.c.*, dall'altra, stanno in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale, sicché, proposta la domanda di risoluzione, volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni subiti, non potrà ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra. I giudici di Appello richiamavano dunque l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa) oppure chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto e il risarcimento dei conseguenti danni, purchè questi vengano provati. Nella specie, la Corte di Appello rilevava che la sentenza di primo grado aveva ingiustificatamente autorizzato gli appellati, convenuti in primo grado, a trattenere la caparra versata al momento della stipulazione del contratto preliminare di compravendita di immobile, nonostante questi avessero chiesto tramite domanda riconvenzionale il risarcimento del danno da inadempimento. Nel caso in esame, l'appellante chiedeva, tra gli altri motivi, la riforma della sentenza laddove essa aveva consentito agli appellati di trattenere la caparra, non avendo questi dimostrato la presenza di alcun danno a seguito della mancata conclusione della compravendita e non sussistendo alcun automatismo che consentisse loro di trattenere la caparra confirmatoria, aggiungendovi peraltro gli interessi legali, ove questi avevano invece formulato domanda di risarcimento del danno e non di recesso *ex art. 1385 c.c.* La Corte ha dunque accolto parzialmente l'appello,

ordinando agli appellati, pur vittoriosi in primo grado, la restituzione della caparra, liquidando il risarcimento in loro favore nella misura dei danni effettivamente provati.

CESSIONE DEI CREDITI

Corte d'Appello, sentenza n. 607/2024 - deposito 10/09/2024

La prova della cessione di crediti in blocco può essere raggiunta anche mediante elementi indiziari che il Giudice di merito ritenga idonei a provare con certezza l'intervenuta cessione, quali l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, da valutarsi eventualmente in una con la liberatoria rilasciata dalla banca cedente e/o con l'indicazione, nell'avviso medesimo, del sito web in cui trovare la lista dei crediti ceduti: ove poi siano specificamente contestati i fatti adottati dalla cessionaria a dimostrazione dell'avenuto acquisto da parte sua del credito, il Giudice di merito, ai fini della relativa prova, deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto.

I Giudici di Appello, dopo aver affermato che dal tenore complessivo dell'atto di appello doveva ritenersi che la sentenza di I grado fosse stata impugnata anche in relazione al capo relativo alla declaratoria di inammissibilità dell'intervento della cessionaria, rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 3405/2024), che la prova della successione a titolo particolare può essere raggiunta anche attraverso elementi indiziari, senza doversi per forza produrre il contratto di cessione, purché il Giudice di merito li ritenga idonei, con valutazioni da compiere caso per caso, a dimostrare il trasferimento del credito in questione. Nel caso in esame, stanti i dubbi circa l'inclusione del credito controverso nella cessione e stante il fatto che la cessionaria non aveva dimostrato di non aver potuto chiedere e produrre in I grado per causa ad essa non imputabile la dichiarazione liberatoria della cedente, la prova della successione a titolo particolare non è stata raggiunta, con conseguente rigetto dell'appello.

COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO

Corte d'Appello, sentenza n. 515/2024 - deposito 31/07/2024

Il valore capitale della pensione sociale erogata dall'INPS deve essere detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto a ristoro del solo danno patrimoniale, attesa la funzione indennitaria assoluta da tale emolumento e la possibilità per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore, non assumendo rilievo che l'INPS abbia o meno esercitato la surroga. Ne consegue che dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall'Inps in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perdita capacità di lavoro e, quindi, di guadagno ed involgente differente posta risarcitoria. Le somme erogate a titolo di pensione d'invalidità, dirette a ristorare il pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita capacità di guadagno, non devono essere detratte dalle somme liquidabili a ristoro del danno non patrimoniale, dirette a ristorare il pregiudizio dinamico-esistenziale e morale conseguente all'evento di danno, in quanto involgenti differenti poste risarcitorie.

COMPENSAZIONE GIUDIZIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 504/2024 - deposito 29/07/2024

Si ha compensazione giudiziale allorquando, nel corso di un giudizio, sia invocato un credito liquido ed esigibile, e l'altra parte opponga in compensazione un controcredito omogeneo ed anch'esso esigibile, ma non ancora liquido, e il Giudice può dichiarare l'estinzione dei due debiti fino alla quantità corrispondente, a condizione che il credito opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione (art. 1243, comma 2, c.c.) Nella fattispecie in oggetto, soprassedendo sul carattere generico della domanda, il saldo del conto corrente non appariva certo né esigibile, con la conseguenza che l'esistenza del controcredito opposto in compensazione subiva un giudizio in corso senza possibilità che risultasse concretato il relativo accertamento divenuto definitivo. La Corte di Appello, conformemente alla sentenza di primo grado, ha ritenuto non operante la compensazione giacché il credito opposto in compensazione difettava dei criteri di certezza ed esigibilità.

DANNO NON PATRIMONIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 644/2024 - deposito 18/09/2024

Il diritto di cronaca ovvero il diritto di critica può essere esercitato da chiunque quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero ed ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti che ne sono oggetto. L'insussistenza del preliminare requisito della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa non consente di ritenere l'operatività della scriminante, fondando il diritto al risarcimento del danno. Né la pubblicazione della rettifica ai sensi dell'art. 8 della l. n. 47 del 1948 può escludere il carattere diffamatorio dell'articolo se la sua pubblicazione è già avvenuta e l'*eventus damni* si sia già realizzato. La pubblicazione della rettifica incide, infatti, unicamente sul *quantum*, e neppure determina automaticamente la riduzione del danno, dovendosi procedere ad una valutazione in concreto della relativa incidenza sullo specifico pregiudizio già verificatosi quale conseguenza delle dichiarazioni offensive. (In applicazione del suddetto principio la Corte ha riformato la sentenza impugnata, che aveva fatto erronea applicazione della scriminante del diritto di cronaca ed aveva erroneamente valorizzato l'intervenuta rettifica della notizia diffamatoria onde escludere il diritto al risarcimento del danno all'immagine, all'onore ed alla reputazione sofferto dall'attrice).

Corte d'Appello, sentenza n. 619/2024 - deposito 11/09/2024

In materia di responsabilità civile derivante dal reato di calunnia, l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento da parte del giudice civile della sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità a carico del denunciante per il solo fatto che vi sia stato un proscioglimento o l'assoluzione del denunciato, se non quando possa considerarsi calunniosa, in forza del dolo del suo autore, che abbia denunciato taluno sapendolo innocente. Al di fuori di tale ipotesi, l'attività

pubblicistica dell'organo titolare della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. L'elemento soggettivo, che deve estendersi alla consapevolezza di esporre al rischio di un procedimento penale l'accusato che si sa innocente, è evidenziato dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettuale e volitiva del soggetto ai fini dell'accertamento del dolo. (In applicazione dei suddetti principi, la Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva accertato la responsabilità civile del convenuto, per aver reiteratamente denunciato l'attore, pur sapendolo innocente, costringendolo a subire molteplici procedimenti penale, tutti conclusi con provvedimenti di archiviazione, per finalità meramente personali, del tutto estrinseche al bene giuridico di volta in volta tutelato dalla norma incriminatrice).

Corte d'Appello, sentenza n. 517/2024 - deposito 31/07/2024

Ferma l'autonomia della voce di danno morale rispetto alla voce di danno biologico - che, sola, deve essere ridotta in considerazione della premorienza del danneggiato - in quanto la voce di danno morale si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ovvero proprio quelle vicende che sono destinate a proiettarsi nel futuro, il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso, si verifica nel momento stesso in cui l'evento dannoso si realizza, sicché la liquidazione del danno deve far riferimento al momento dell'evento dannoso ed alle caratteristiche indicate, mentre non vi incidono fatti ed avvenimenti successivi, quali la morte del danneggiato. (In ossequio al suddetto principio, affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza di rinvio n. 12060/2022, la Corte ha liquidato la voce di danno morale per l'intero, a prescindere dall'intervenuto decesso del danneggiato per altra causa, considerato il criterio di proporzionalità diretta fra gravità della lesione invalidante ed intensità della sofferenza interiore ad esso correlata ed avuto riguardo alle sofferenze soggettive concretamente allegare e provate nel caso di specie).

DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA

Corte d'Appello, sentenza n. 593/2024 - deposito 03/09/2024

La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva gravante sul custode in forza del rapporto qualificato di godimento e, conseguentemente, di custodia che ha con la *res* e del nesso di causalità materiale che avvince la *res* all'evento dannoso, in cui l'unica prova liberatoria ammessa è quella del caso fortuito, quale circostanza oggettivamente ed astrattamente imprevedibile, idonea ad escludere il nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno, comprensivo della condotta incauta della vittima. Tale presunzione di responsabilità in capo al custode è subordinata all'onere della prova, incombente sul danneggiato, del nesso di causalità materiale fra la *res* in custodia ed i danni concretamente sofferti, in quanto elemento necessario e sufficiente ai fini della responsabilità in esame è la reazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Nel caso in cui siffatto onere sia assolto dal danneggiato, l'art 2051 c.c. fonda un'inversione dell'onere probatorio a carico del custode, il quale potrà liberarsi di tale responsabilità oggettiva fornendo la prova del caso fortuito, ravvisabile in ipotesi di fatto naturale, fatto del terzo o fatto dello stesso danneggiato, e cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità

e di assoluta eccezionalità. Precipuamente, la prova liberatoria del caso fortuito consistente nel fatto del danneggiato, idoneo ad interrompere il nesso di causalità materiale fra la *res* e l'evento di danno, a carico del custode, deve sostanziarsi in una condotta negligente del danneggiato, obiettivamente imprevedibile, eccezionale ed in quanto tale inevitabile per il custode, secondo il criterio della regolarità causale. Qualora risulti provato che la condotta del danneggiato, obiettivamente imprevedibile ed inevitabile per il custode, ha avuto efficacia causale dirimente ai fini della produzione dell'evento di danno, il sinistro non può dirsi determinato dalla *res*, che degrada a mera occasione dello stesso (In applicazione del principio, la Corte ha confermato sul punto la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che la condotta colposa del ciclista danneggiato - che, sopraggiungendo a velocità notevolmente superiore al limite consentito per i veicoli a motore, aveva impattato contro dosso artificiale, perdendo il controllo del mezzo e volando a 20 metri di distanza dal punto d'impatto -, fosse stata assolutamente anomala, imprevedibile ed inevitabile per il custode, che aveva installato dosso artificiale perfettamente visibile, in prossimità di centro abitato, nel pieno rispetto della normativa di settore, con ciò accertando il caso fortuito idoneo a recidere il nesso di causalità con la *res*).

INTERESSI NELLE OBBLIGAZIONI PECUNARIE

Corte d'Appello, sentenza n. 502/2024 - deposito 29/07/2024

Gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori hanno funzione differente in quanto i primi sono diretti, ai sensi dell'art. 1815, 1° comma, c.c., a remunerare il mutuante del prestito della somma di denaro, in ragione della naturale fruttuosità del mutuo, mentre i secondi hanno la funzione di risarcire, ex art. 1224 c.c., dal momento della formale richiesta ex art. 1219 c.c., il danno da ritardo (rispetto alle scadenze pattuite) nella restituzione e sono correlati ad un'ulteriore condotta (rispetto a quella restitutoria) del mutuatario e cioè all'inadempimento. Ne consegue che nel nostro sistema di diritto civile i due interessi come regola non si producono mai contemporaneamente se il mutuatario è adempiente mentre sorgono entrambi (anche se non contemporaneamente) se è inadempiente (cioè non esegue esattamente la prestazione di restituzione dovuta alle scadenze prestabilite) in quanto da tale condotta colpevole sorge, ai sensi dell'art. 1218 c.c., un'ulteriore obbligazione secondaria, a carattere risarcitorio, differente da quella primaria di restituzione della somma mutuata e nel caso di persistenza nel ritardo anche l'ulteriore obbligazione di ristorare anche tale pregiudizio. Pertanto, il pagamento degli interessi moratori è una delle conseguenze correlate ad un evento patologico del rapporto negoziale, vale a dire all'inadempimento, anche sotto la sua forma più attenuata di inesatto adempimento ed è solo "virtuale" al momento della conclusione del mutuo diventando solo successivamente ed eventualmente effettiva. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che non debba procedersi alla sommatoria dei tassi previsti per gli interessi corrispettivi e per gli interessi moratori, stante la loro diversa funzione perseguita, e cioè quanto alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi.

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Corte d'Appello, sentenza n. 596/2024 - deposito 03/09/2024

In materia di responsabilità sanitaria, l'accertamento della responsabilità del debitore è subordinato alla prova del nesso di causalità materiale fra l'inadempimento e la lesione della salute del paziente, che si

traduce, nel precipuo caso in cui venga contestata al sanitario una condotta omissiva, nell'onere della prova, incombente sul paziente, che l'adozione della condotta omessa avrebbe scongiurato la lesione della salute del medesimo paziente. (In ossequio al suddetto principio, la Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva aderito alle risultanze della C.T.U., evidenziando l'omessa prova che il ricovero, che in sé considerato non fornisce alcuna garanzia di guarigione del paziente e che avrebbe anzi elevato il rischio d'infezione intraospedaliera, avrebbe di per sé scongiurato il decesso del paziente).

CIRCOLAZIONE STRADALE

Corte d'Appello, sentenza n. 622/2024 - deposito 12/09/2024

Il criterio discrezionale cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve rinvenirsi nell'uso del veicolo che deve essere conforme alla sua funzione abituale: ne consegue che sia l'art. 2054 cc sia di conseguenza anche le norme in materia assicurativa operano anche con riguardo alla circolazione nelle aree private, di qualunque genere, aperte al pubblico o recintate purché il mezzo sia usato in modo conforme alla sua funzione abituale, rimanendo conseguentemente scoperta da copertura assicurativa sia l'ipotesi dell'utilizzazione di un mezzo non rientrante tra i veicoli disciplinati dal codice della strada sia quella di utilizzazione anomala del veicolo. L'appellante ha impugnato la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui aveva rilevato la mancata operatività della copertura r.c.a. in ragione del fatto che il sinistro era avvenuto in un'area privata ed aveva ritenuto che l'evento per cui è causa non potesse quindi essere ricollegato alla circolazione, escludendo di conseguenza sia l'applicabilità dell'art. 2054 cc sia l'azione diretta ex art. 144 D. Lgs. n. 209/2005.

I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 21983/2021), che ai fini dell'operatività della garanzia per r.c.a., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio purché il veicolo sia utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Nel caso in esame, ritenuto che il veicolo stesse circolando - non rilevando, al fine di escludere la configurabilità di una circolazione, la minima distanza percorsa (nel caso de quo circa un metro, un metro e mezzo) - e ritenuto che l'appellante fosse qualificabile quale terzo trasportato, i Giudici di II grado affermavano che l'avvio del furgone con una persona posta sul cassone esterno dello stesso rappresenta certamente un'utilizzazione anomala del mezzo; rigettavano quindi l'appello, specificando che in ordine ai danni lamentati avrebbe potuto essere configurata solo la responsabilità personale del conducente ai sensi dell'art. 2043 cc.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Corte d'Appello, sentenza n.632/2024 - deposito 13/09/2024

In tema di contratto di assicurazione sulla vita, una volta che l'assicurato abbia provato che l'evento realizzatosi rientri nella categoria generale di rischi assicurati, ricade sull'assicuratore che invoca clausola di delimitazione del rischio, l'onere di dimostrare i presupposti fattuali di operatività dell'esclusione, i quali costituiscono, in definitiva, fatti impeditivi della pretesa dell'assicurato, che secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. devono essere provati da chi li invoca. Nella specie, la Corte di Appello rilevava che era onere della società assicuratrice dimostrare l'avveramento

delle circostanze fattuali indicate nella clausola delle Condizioni Generali di Assicurazioni che delimitava il rischio assicurato escludendo l'indennizzo in caso di morte dell'assicurato causata da malattia già diagnosticata al momento della stipulazione del contratto. I Giudici di Appello sottolineavano che tale ripartizione dell'onere della prova è il più coerente con il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, in base al quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo. Nel caso in esame, l'assicurazione appellata, pur contestando la ripartizione dell'onere della prova nei termini anzidetti, aveva comunque assolto in primo grado il proprio onere probatorio. La Corte ha dunque rigettato integralmente l'appello, con il quale il beneficiario dell'assicurazione lamentava l'insufficienza della prova da parte della società assicuratrice circa l'avveramento dei presupposti di operatività della clausola di delimitazione del rischio.

CONTRATTI BANCARI

Corte d'Appello, sentenza n. 663/2024 - deposito 25/09/2024

In tema di mutuo bancario, a tasso variabile, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese", la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime della capitalizzazione composta degli interessi debitori, non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello, confermando la sentenza del Tribunale di Terni, ha escluso perentoriamente che la presupposta e convenuta periodicità del rimborso "a rate costanti", tipiche del c.d. "sistema di ammortamento alla francese", nonché il maggior costo finale del rimborso, possano essere imprevedibili e sconosciuti per il mutuatario, anche in violazione dell'art. 1283 c.c., data la ragionevole consapevolezza del mutuatario insita nel concetto di rata costante, che vede per ciascuna rata la quota interessi, generata sul capitale residuo entro la data di scadenza di essa; la quota capitale, conseguentemente decrescente.

Corte d'Appello, sentenza n. 650/2024 - deposito 18/09/2024

In tema di mutuo bancario, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese", la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, quando quest'ultimo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della natura del prestito della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nella specie, la Corte di Appello respingeva il gravame proposto dalla mutuataria secondo cui la mancata esplicitazione nel contratto del regime di capitalizzazione composto degli interessi comportava l'indeterminatezza del tasso e di conseguenza la nullità parziale del contratto. Il Collegio rilevava che nel caso in esame il contratto di mutuo e le relative condizioni economiche allegare riportavano espressamente l'importo erogato, la durata, la periodicità del rimborso e la relativa decorrenza, il numero complessivo delle rate, il tasso di interesse. Agli atti, inoltre, risultava il piano di ammortamento, sottoscritto dalla mutuataria contenente per ciascuna delle rate la determinazione esatta della quota da versare, la quota capitale, la

quota interessi da cui ciascuna di esse era composta, oltre al tasso di periodo utilizzato. I Giudici di appello rilevavano che la parte appellante era stata posta nelle condizioni di conoscere compiutamente il metodo di calcolo utilizzato dalla Banca per quantificare l'obbligazione restitutoria, dunque, l'indicazione della formula di capitalizzazione degli interessi non avrebbe aggiunto ulteriori informazioni a tal fine necessarie.

Corte d'Appello, sentenza n. 617/2024 - deposito 11/09/2024

Nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., ord. n. 35979/2022) è oggi maggioritaria la tesi secondo la quale ove il correntista agisca in giudizio per la ripetizione di denaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto alla banca nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - esso è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "*causa debendi*" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro lato, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato.

Nel caso di specie, l'appellante impugnava la sentenza di I grado nella parte in cui il primo Giudice aveva affermato la mancanza del contratto di conto anticipi, essendo stato invece pacificamente prodotto dall'istituto di credito, e chiedeva la ripetizione dell'indebitato con riferimento alle competenze, commissioni e spese di chiusura applicate illegittimamente all'anzidetto conto.

I Giudici di appello, dopo aver constatato che la società correntista, pur se non aveva prodotto i contratti per cui è causa, aveva assolto il proprio onere probatorio conseguente alla posizione processuale assunta, depositando gli estratti conto del conto corrente ordinario e la copia dei dettagli anticipi, azionando senza successo l'art. 119 TUB e richiedendo tempestivamente l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc rimasto inevaso dalla banca. Il Collegio rilevava però che, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, l'onere della prova era stato assolto soltanto parzialmente dato che gli estratti conto depositati erano relativi ad una parte del rapporto, non essendo all'uopo sufficiente il deposito del riepilogo delle competenze del rapporto anticipi. Affermavano poi che si era formato il giudicato interno in ordine a tutte le questioni riguardanti il conto corrente ordinario stante l'impugnazione della sentenza solo nella parte in cui il Giudice di prime cure non aveva riscontrato in atti la presenza del contratto di conto anticipi e aveva rigettato le relative domande. Conseguentemente i Giudici di Appello addivenivano, sulla base delle risultanze istruttorie, ad una mera pronuncia di accertamento circa la sussistenza, in relazione al rapporto anticipi, di addebiti illegittimi, non potendo invece emettere una pronuncia di condanna della banca in ragione del fatto che, essendo il conto anticipi un'annotazione contabile transitoria ed accessoria al conto corrente ordinario, si può stabilire se sussista un credito o un debito di una delle parti del rapporto nei confronti dell'altra solo in base alle risultanze del conto corrente ordinario e relativamente a quest'ultimo non era stato possibile ricalcolare il saldo stante il passaggio in giudicato della pronuncia di rigetto delle domande di ricalcolo e di ripetizione relative a tale conto.

Corte d'Appello, sentenza n. 504/2024 - deposito 29/08/2024

In tema di c.m.s., quando risulti soltanto il tasso applicato della c.m.s. senza elementi certi e predeterminati per la quantificazione - non essendo rilevante l'indicazione della stessa negli estratti conto a scalare e nei conteggi delle competenze periodicamente inviati - e non viene analiticamente indicato come i fogli informativi allegati ai contratti di conto corrente sarebbero sufficienti a corroborare

la determinatezza della commissione inserita, la stessa clausola deve ritenersi indeterminata e, quindi, affetta da nullità, perché, in tal caso, il correntista non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la commissione alla banca (cfr. Cass. n. 19825 del 20.6.2022).

Nella fattispecie, la Corte di Appello, a conferma della sentenza impugnata, ha dichiarato che poteva eccepirsi la nullità della c.m.s., laddove pattuita, soltanto se l'eccezione fosse sorretta da una effettiva base di calcolo, con esplicitazione del criterio seguito e della relativa periodicità dell'addebito.

Corte d'Appello, sentenza n. 523/2024 - deposito 01/08/2024

In tema di mutuo, il prolungato inadempimento del correntista all'obbligo di pagare in favore del mutuante l'intero importo della rata pattuita, legittima la Banca alla segnalazione alla Centrale Rischi del suo credito come "in sofferenza", atteso che, ai fini di tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria" ovvero come di "grave difficoltà economica", senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello, confermando l'ordinanza del Tribunale di Spoleto, ha respinto integralmente le lagnanze dell'appellante, il quale deduceva di aver unilateralmente e motivatamente ridotto l'importo della rata, rispetto a quanto pattuito e che l'incasso della rata ridotta, senza eccezioni da parte dell'Istituto di credito, aveva ingenerato in lui il diritto a continuare legittimamente a pagare in misura ridotta. Provata la tempestiva contestazione della Banca al suddetto pagamento in misura ridotta, nessun legittimo affidamento poteva ingenerarsi nel mutuatario in ordine all'accettazione della controparte alla riduzione della rata, posto che dopo un anno e mezzo, la Banca notificava atto di precetto per le rate scadute e non pagate ed intimava il rientro dall'esposizione debitoria complessiva e solo successivamente procedeva, con preavviso, alla segnalazione della sofferenza.

Corte d'Appello, sentenza n. 501/2024 - deposito 15/07/2024

Il versamento di una parte delle somme su un deposito cauzionale infruttifero intestato alla banca non ostacola il conseguimento della disponibilità giuridica della somma mutuata, ma anzi dimostra, quale antecedente logico indefettibile, l'acquisizione delle stesse al patrimonio del mutuatario. Quindi, al di là dell'inequivoca dichiarazione probatoria rilasciata dalla quietanza, e dal rilievo per cui l'erogazione della somma e la disponibilità di questa da parte dei mutuatari risulta incontestata, si è ritenuto che il mutuo in oggetto costituisse valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p., anche nel caso in cui nello stesso vi fosse la previsione che la somma mutuata venisse riconsegnata alla parte mutuante in deposito cauzionale infruttifero, dal momento che la banca non aveva conservato la disponibilità della somma per non averla mutuata, ma ne aveva semplicemente riacquistato la disponibilità a diverso titolo in forza di una specifica disposizione negoziale connessa al mutuo, ma comunque rispetto ad esso distinta e autonoma, logicamente successiva alla tradizione intesa come trasmissione al mutuatario dell'autonoma disponibilità giuridica della somma (nello stesso senso: Cass. nn. 38884/2021 e n. 9229/2022).

In questo caso la Corte di Appello non ha ritenuto condivisibile la configurabilità del c.d. mutuo condizionato, giacché risultava provato che la somma erogata dall'istituto di credito al cliente fosse stata effettivamente concessa in prestito con incontestato accredito a beneficio del cliente. Il mutuo erogato nella specie, quindi, rappresentava un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c..

Corte d'Appello, sentenza n. 501/2024 - deposito 15/07/2024

Nel caso di usurarietà per risoluzione o estinzione anticipata, a confermare che la commissione di anticipata estinzione non rientra tra le voci di costo rilevanti ai fini della verifica di usurarietà sono, oltre che la consolidata giurisprudenza di merito, anche quella della Corte suprema, secondo cui: a) non

sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (ad es. la penale di anticipata estinzione e gli interessi); b) la penale di anticipata estinzione costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio; c) la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; d) la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello; non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente. La stessa voce di costo, dunque, non può rientrare nel calcolo del TAEG che, per definizione, sintetizza il costo dell'erogazione pecuniaria, aggiungendo anche che l'estinzione anticipata non si è, in concreto, comunque verificata.

La Corte ha ritenuto non necessario disporre c.t.u. d'ufficio al fine di verificare se la commissione di anticipata estinzione potesse o meno rientrare nel calcolo e nella verifica di interessi usurari e, quindi, nel calcolo del TAEG.

Corte d'Appello, sentenza n. 501/2024 - deposito 15/07/2024

In tema di mutuo cd. "alla francese" è *jus receptum* che questo non generi alcun calcolo anatocistico degli interessi ex art. 1283 c.c. La giurisprudenza di merito esclude costantemente che il piano di ammortamento alla francese possa produrre un effetto anatocistico, vietato dall'art. 1283 c.c. e dagli artt. 3 e 6 delibera CICR del 9 febbraio 2000, oltre che dall'art. 120 TUB, oppure che determini una difformità tra il tasso di interesse indicato nel contratto e quello effettivamente applicato, in violazione dell'art. 1284 c.c., orientamento cui la Corte ha ritenuta di dare continuità. Il metodo "alla francese" comporta infatti che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi, ovvero nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti, ed unicamente, gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. La Corte di Appello ha ritenuto in tale caso che il sistema di ammortamento rateale del mutuo alla francese non comportasse l'applicazione di interessi in forma composta, ivi ricomprendendo la capitalizzazione con effetti anatocistici.

Corte d'Appello, sentenza n. 501/2024 - deposito 15/07/2024

L'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria e non dichiarativa. Ciò in quanto l'erronea indicazione dell'ISC, integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.

Corte d'Appello, sentenza n. 501/2024 - deposito 15/07/2024

L'eventuale accertamento della nullità di un contratto di mutuo stipulato da istituti bancari richiede l'allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell'intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa. La Corte di appello ha ritenuto che i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, escludendo quindi la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE.

SANZIONI AMMINISTRATIVE**Corte d'Appello, sentenza n. 679/2024 - deposito 04/10/2024**

L'estensione del principio di retroattività della *lex mitior* in materia di sanzioni amministrative aventi natura e funzione "punitiva" è conforme alla logica sottesa alla giurisprudenza costituzionale sviluppatasi, sulla base dell'art. 3 Cost., in ordine alle sanzioni propriamente penali. Laddove, infatti, la sanzione amministrativa abbia natura "punitiva", di regola non vi sarà ragione per continuare ad applicare nei confronti di costui tale sanzione, qualora il fatto sia successivamente considerato non più illecito; né per continuare ad applicarla in una misura considerata ormai eccessiva (e per ciò stesso sproporzionata) rispetto al mutato apprezzamento della gravità dell'illecito da parte dell'ordinamento. E ciò salvo che sussistano ragioni cogenti di tutela di controinteressi di rango costituzionale, tali da resistere al medesimo «vaglio positivo di ragionevolezza», al cui metro debbono essere in linea generale valutate le deroghe al principio di retroattività *in mitius* nella materia penale."

Sulla scorta di tale principio - espresso dalla Consulta con la sentenza n. 63/2019 - la Corte di Appello, nei limiti dell'apprezzamento del caso concreto, hanno accolto la censura dell'appellante che - nell'ambito del sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi di cui alla L. 689/1981 - si doleva della mancata applicazione della legge più favorevole sopravvenuta (costituita dall'art. 22, 1° co. D.Lgs. 115/2015) e, per l'effetto hanno rideterminato la sanzione in virtù dell'estensione del principio di retroattività della *lex mitior* in materia di sanzioni amministrative aventi funzione punitiva.

CONCORRENZA**Corte d'Appello, sentenza n. 558/2024 - deposito 08/08/2024**

Per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori, è necessario che l'attività distrattiva

delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, incidendo gravemente l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito; a tal fine assumono rilievo innanzitutto le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione della sentenza che aveva escluso l'illecita condotta, evidenziando che la crisi dell'impresa appellante ha generato uno spontaneo trasferimento dei dipendenti/collaboratori, giustificato dalla generalizzata insoddisfazione della situazione lavorativa statica e prospettica. Di conseguenza l'*animus nocendi* della società ritenuta profittatrice, va riscontrato in via residuale, difettando la prova di condotte di storno sul piano oggettivo.

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Corte d'Appello, sentenza n. 665/2024 - deposito 25/09/2024

Ai sensi dell'art. 168, primo comma l.f., nel corso della procedura per concordato preventivo è precluso ai creditori per titolo anteriore al decreto di ammissione alla procedura esclusivamente l'esercizio delle azioni esecutive e non anche quelle di accertamento e di condanna, le quali restano proponibili davanti al giudice competente.

Nella fattispecie la Corte di Appello rigettava il gravame proposto dal fideiussore - socio della società ammessa al concordato preventivo - che deduceva l'improcedibilità della domanda di simulazione proposta nei suoi confronti in quanto beneficiario, al pari della società stessa e degli altri soci, degli esiti favorevoli del concordato preventivo con conseguente esclusione di azioni dirette a qualsiasi titolo nei suoi confronti per debiti della società.

I Giudici di appello, rilevavano che la pendenza della procedura concordataria - e con essa il divieto di azioni esecutive individuali - è del tutto indifferente rispetto alla proponibilità dell'azione di simulazione che, in quanto azione di solo accertamento, non produce nessun effetto esecutivo avendo quale unico scopo quello di accertare la titolarità del bene.

Corte d'Appello, sentenza n. 611/2024 - deposito 10/09/2024

La prova della sussistenza della cd. super società di fatto dev'essere fornita attraverso la dimostrazione dei presupposti costituiti dall'esercizio in comune dell'attività economica, dall'esistenza di un fondo comune e dall'effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite; inoltre, in assenza della documentazione sociale comprovante l'esistenza di tale società e del contratto sociale, la prova della sua sussistenza può dirsi raggiunta, ai sensi dell'art. 2729 cc, anche sulla base di presunzioni purché gravi, precise e concordanti, sicché, ove risulti dimostrato che le società costituenti la cd. super società di fatto operino per il perseguimento di uno scopo comune ad essa riferibile, può essere dichiarato il loro fallimento in estensione *ex art. 147, co. 5, L.F.*

I reclamanti impugnavano la sentenza di I grado nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva dichiarato il loro fallimento in estensione, deducendone, in particolare, l'erroneità per carenza di prova inerente all'individuazione della super società di fatto e dello stato di insolvenza della stessa, stato di

insolvenza che avrebbe dovuto risultare in modo autonomo non potendosi esso desumere semplicemente dallo stato di insolvenza delle società che la compongono.

Quanto al primo profilo, i Giudici di appello rilevavano, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 5458/2023), che l'esistenza della società di fatto suppone che se ne possa apprezzare la struttura sottostante con ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, e dunque che risulti accertato quanto necessario a rivelare l'esercizio in comune di un'attività imprenditoriale, con fondi costituiti dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, con alea comune dei guadagni e delle perdite e con *affectio societatis*. Nel caso in esame, da molteplici indizi gravi, precisi e concordanti - tra gli altri la ricorrenza dei medesimi soggetti nelle compagini delle tre società, la commistione patrimoniale e la condivisione, sino all'ottobre 2016, del medesimo domicilio digitale - si desumeva l'esistenza di una super società di fatto, essendo evidente come vi fosse, da parte dei soggetti facenti parte delle compagini sociali delle tre società, l'intento di perseguire, congiuntamente, il medesimo interesse sociale; pertanto i Giudici di Appello confermavano quindi l'applicazione dell'art. 147, co. 5 L.F.

Quanto al secondo profilo, i Giudici di II grado puntualizzavano come il primo Giudice aveva poi correttamente accertato anche lo stato di insolvenza della super società di fatto, valutato in base ad un esame complessivo e unitario delle situazioni patrimoniali di ciascuno dei soci dato che, trattandosi di una società di fatto, il perimetro delle obbligazioni alla stessa riferibili doveva essere individuato inevitabilmente prescindendo da criteri di imputazione formale e di spendita del nome nonchè osservando le modalità di condotta delle singole società.

CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI FERIE NON GODUTE

Corte d'Appello, sentenza n. 140/2024 - deposito 27/09/2024

Secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16715 del 2024 (che conferma l'orientamento già espresso in altri recenti precedenti), il docente assunto a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie prima della cessazione del rapporto, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, non potendo egli essere considerato automaticamente in ferie, in assenza di sua richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.

In particolare, la Corte di Legittimità ha chiarito che detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.

(Nel caso prospettato alla Corte perugina il lavoratore, assunto con contratto di docenza sino al 30 giugno, lamentava la mancata fruizione di parte del monte ore di ferie maturato: in particolare, riconosceva avere fruito delle ferie nei soli giorni di sospensione delle lezioni intervenuti sino al termine delle lezioni, coincidenti con la chiusura delle scuole nei periodi previsti dal calendario regionale, inferiori complessivamente al numero di ferie maturate sino al 30 giugno.

In applicazione del principio sopra riportato la Corte d'appello, dando continuità a propri precedenti, ha respinto l'impugnazione con cui il Ministero dell'istruzione e del merito aveva sostenuto, in ragione della speciale normativa dettata in materia di ferie del personale scolastico dall'articolo 1, commi da 54 a 56, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che per i docenti non potesse trovare applicazione il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia in base al quale l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, fosse stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Secondo il Ministero appellante, cioè, la normativa nazionale stabiliva per i docenti una presunzione normativa di fruizione delle ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica, specificamente indicati dai calendari scolastici regionali, tra i quali dovevano però essere computati anche quelli intercorrenti fra il completamento delle attività valutative, dopo la fine delle lezioni, ed il termine finale del contratto di lavoro, ossia il 30 giugno. Di conseguenza, siccome quell'intervallo equivaleva a ferie fruito, ovvero, in ogni caso, a ferie fruibili, doveva escludersi il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, essendo suscettibili di monetizzazione soltanto i giorni di ferie maturati eccedenti non quelli di fatto fruiti ma quelli astrattamente ed ipoteticamente fruibili.

La Corte ha rilevato che l'interpretazione proposta dall'amministrazione appellante non poteva essere condivisa.

A tal proposito, ha, infatti, osservato che il comma 54 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, non contiene una specifica individuazione dei periodi di sospensione dell'attività didattica, rimandando a tal fine ai calendari scolastici regionali i quali riportano soltanto la data di inizio delle lezioni e quella di fine delle lezioni, oltre all'elencazione delle giornate, intermedie tra i due detti termini, di sospensione delle lezioni, variabili anno per anno.

Tuttavia, ha osservato la Corte, una volta terminate le lezioni frontali, l'attività didattica continua e prosegue sino alla fine del mese di giugno, dovendo gli insegnanti attendere alle varie attività valutative e, ove previsti, agli esami di fine anno, certamente da escludersi dal novero delle giornate di ferie fruibili. Nel periodo compreso fra la fine delle lezioni e il termine delle attività didattiche (30 giugno), allora il docente può considerarsi a disposizione dell'istituto scolastico e non può essere considerato automaticamente in ferie.

Pertanto, ha concluso la Corte, l'Amministrazione scolastica è tenuta a sollecitare l'attenzione del docente, prima della scadenza del termine finale del suo incarico, sulla fruibilità delle ferie residue con espresso avviso che, in mancanza, anche il diritto alla relativa indennità per mancato godimento andrà perso.

FOCUS: DANNO NON PATRIMONIALE

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto il danno non patrimoniale in particolare l’onere della prova in capo all’appellante nei casi di danno non patrimoniale, l’onere della prova del danno ulteriore subito dal danneggiato in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da reato di diffamazione con il mezzo della stampa, il risarcimento del danno non patrimoniale a favore della società sfrattata in caso di sfratto per morosità, la liquidazione del danno non patrimoniale e la scelta della tabella di riferimento ai fini della liquidazione del danno, la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute e la variazione in aumento del valore standard del risarcimento previo accertamento delle specifiche conseguenze dannose, la condanna generica contenuta nella sentenza penale la quale comporta comunque l’accertamento, ai fini della liquidazione del danno, del nesso eziologico tra la condotta e l’evento illecito, la configurazione dell’illecito civile nei casi di frasi ingiuriose, l’ontologica autonomia del danno alla salute e l’onere di autonoma allegazione spettante alla parte, la liquidazione del danno non patrimoniale e il “punto pesante” quale tecnica di liquidazione del danno, l’art. 3 co. 3 del della Legge Balduzzi e l’applicazione della stessa da parte del giudice nelle controversie concernenti la responsabilità contrattuale o extracontrattuale per l’esercizio della professione sanitaria, l’accertamento della sussistenza del diritto al risarcimento del danno parentale, la risarcibilità del danno non patrimoniale nei confronti della persona giuridica, la dimostrazione da parte dell’appellante della sofferenza morale patita dal prossimo congiunto della persona lesa mediante prove presuntive, la natura delle tabelle milanesi ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale.

In tema di **onere della prova in capo all’appellante nei casi di danno non patrimoniale** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 673 - deposito 07/12/2022](#) in cui la Corte d’Appello ha affermato che ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale è onere dell’appellante allegare e provare, anche in via presuntiva, non solo il c.d. evento di danno, ma anche le conseguenze dannose che sono scaturite da esso,

Con riguardo **all’onere della prova del danno ulteriore subito dal danneggiato in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da reato di diffamazione con il mezzo della stampa** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 596 - deposito 09/11/2022](#) secondo cui in tema di risarcimento del danno non patrimoniale per diffamazione a mezzo stampa, nel caso di richiesta dell’ulteriore danno subito ex art. 345 co. 1 c.p.c., la prova del danno risarcibile segue le regole ordinarie e non si limita alla lesione dell’onore e della reputazione – interessi tutelati dall’ordinamento- ma attiene anche alle conseguenze che ne derivano alla vittima le quali debbono essere oggetto di allegazione e di prova;

Con riferimento **al risarcimento del danno non patrimoniale a favore della società sfrattata in caso di sfratto per morosità** si veda [Corte di Appello, sentenza n. 288 – deposito 19/04/2023](#) in cui il Collegio ha stabilito che è risarcibile il danno non patrimoniale provocato alla persona giuridica dal fatto lesivo che incide su una situazione giuridica della stessa equivalente ai diritti fondamentali costituzionalmente

garantiti della persona fisica allorquando vi sia una lesione dell'immagine della società a seguito della diffusione della notizia di uno sfratto per morosità della stessa;

In merito alla **liquidazione del danno non patrimoniale e alla scelta della Tabella di riferimento ai fini della liquidazione del danno** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 373 - deposito 25/05/2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno evidenziato che qualora il Giudice di primo grado abbia errato nella scelta delle tabelle di riferimento ai fini della liquidazione del danno, nel rispetto del principio di specificità dei motivi di impugnazione sancito dal primo comma dell'art. 342 c.p.c. l'appellante ha l'onere di censurare puntualmente tale errore con i motivi di appello;

Con riguardo alla **personalizzazione del risarcimento del danno alla salute e la variazione in aumento del valore standard del risarcimento previo accertamento delle specifiche conseguenze dannose** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 418 - deposito 06/06/2023](#) in cui la Corte di Appello ha statuito che in tema di personalizzazione del risarcimento del danno alla salute, la variazione in aumento del valore standard del risarcimento deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze dannose eccezionali ed ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazioni;

In ordine alla **condanna generica contenuta nella sentenza penale in rapporto al danno risarcibile** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 534 - deposito 01/08/2023](#) in cui i Giudici di seconde cure hanno affermato che la condanna generica al risarcimento del danno contenuta nella sentenza penale postula solo l'esistenza di un danno risarcibile, ferma restando, nel giudizio di liquidazione del quantum, la possibilità di esclusione della esistenza stessa di un danno eziologicamente collegato all'evento illecito.

Con riferimento alla **configurazione dell'illecito civile nei casi di frasi ingiuriose** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 474 - deposito 11/07/2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno stabilito che ai fini della configurazione dell'illecito civile dell'ingiuria, le frasi ritenute ingiuriose vanno necessariamente inserite nel contesto della discussione avvenuta tra le parti, potendo non risultanti in questo caso infamanti e gratuite;

Con riguardo l'**ontologica autonomia del danno alla salute e l'onere di autonoma allegazione spettante alla parte**, si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 4 - deposito 02/01/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno dichiarato che la componente morale del danno alla salute ha una sua ontologica autonomia e pertanto incombe sulla parte l'onere di autonoma allegazione e prova mentre sul Giudice incombe un onere di autonomo accertamento di siffatta componente del danno, in quanto estranea alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente;

In merito alla **liquidazione del danno non patrimoniale e al "punto pesante" quale tecnica di liquidazione del danno** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 128/2024 - deposito 05/03/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno affermato che in materia di danno non patrimoniale il così detto "punto pesante" è una tecnica di liquidazione del danno morale patito dalla vittima in conseguenza della lesione all'integrità psicofisica; precisamente, le tabelle milanesi, a partire dal 2021, prevedono distintamente il valore del "punto danno biologico" e quello dell'"incremento per sofferenza", che sommati formano il "punto danno non patrimoniale";

Con riferimento all'art. 3 co. 3 del della Legge Balduzzi e l'applicazione della stessa da parte del giudice nelle controversie concernenti la responsabilità contrattuale o extracontrattuale per l'esercizio della professione sanitaria, si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 52/2024 - deposito 02/02/2024](#) in cui il Collegio ha stabilito che l'art. 3, comma 3, del D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012 n. 189 (cd. Legge Balduzzi) il quale non interviene a modificare con efficacia retroattiva gli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile e che dispone l'applicazione, nelle controversie concernenti la responsabilità - contrattuale od extracontrattuale per esercizio della professione sanitaria, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le Tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del C.d.A, trova diretta applicazione in tutti i casi in cui il Giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite della formazione del giudicato interno sul "quantum"

Con riguardo all'accertamento della sussistenza del diritto al risarcimento del danno parentale si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 73/2024 - deposito 08/02/2024](#) in cui la Corte di Appello ha affermato che ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto al risarcimento al c.d. danno parentale, il rapporto di stretta parentela assume particolare rilievo ai fini della prova dell'esistenza di rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto e fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, la sofferenza per la perdita dello stesso;

In merito alla risarcibilità del danno non patrimoniale nei confronti della persona giuridica si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 235/2024 - deposito 09/04/2024](#) in cui i Giudici di seconde cure hanno statuito che anche nei confronti della persona giuridica, ed in generale dell'ente collettivo, è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorché il fatto lesivo incida su una situazione giuridica che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona garantiti dalla costituzione, come il diritto all'immagine commerciale e al buon nome, tuttavia, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, il danno non patrimoniale non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca;

Con riferimento alla dimostrazione da parte dell'appellante della sofferenza morale patita dal prossimo congiunto della persona lesa mediante prove presuntive si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 416/2023 - deposito 06/06/2023](#) in cui il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta;

Infine, con riguardo alla natura delle tabelle milanesi ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 393/2024 - deposito 03/06/2024](#) secondo cui le Tabelle milanesi costituiscono la sintesi di un monitoraggio di anni di sentenze aventi ad oggetto fatti illeciti e che individuano valori standard di liquidazione del danno non patrimoniale, i quali tengono conto degli indici I.s.t.a.t.; nel caso della vigente versione, aggiornata al 2021, gli indici di rivalutazione I.s.t.a.t. utilizzati si estendono dal periodo che va dal 1.1.2018 al 1.1.2021;